

RG 67/ 2014

(Divisione di beni non caduti in successione)

Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Unica

Ordinanza a scioglimento di riserva istruttoria

Il giudice,

rilevato che nel presente procedimento RG 67/2014 parte convenuta ha depositato in formato telematico un'istanza di revoca di provvedimento istruttorio

considerato che l'art. 11, primo comma DM Giustizia 44/2011, emanato ai sensi dell'art. 4, primo comma d.l. 193/2009 e dell'art. 17, terzo comma legge 400/1988, prescrive che l'atto telematico sia "redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34" stesso decreto, che a loro volta sono state adottate con decreto del Responsabile SIA 16 aprile 2014, che a sua volta all'art. 12, primo comma lettera C prescrive: "L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario .. è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini"

ritenuto che ne discenda che un atto, per esempio contenente la sottoscrizione dell'assistito (il che peraltro nella specie non è), possa essere sì scansionato e allegato come documento a un atto giudiziario di parte (il quale si conformi alle predette specifiche tecniche), ma non riversato nei sistemi informatici del dominio Giustizia come atto giudiziario in sé e per sé

condivise nella loro sostanza le più diffuse argomentazioni di Trib. Roma, con cui il ricorso per decreto ingiuntivo RG 21606/2014 è stato dichiarato inammissibile: l'art. 121 cpc eccettua dal principio di libertà delle forme tutti i casi in cui, come nella specie, la legge (qui le norme secondarie delegate che ne integrano il precetto) imponga forme determinate; nel contesto della standardizzazione connaturata alla forma telematica degli atti ex artt. 20 e 71 d.lgs. 82/2005, il requisito dell'assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, così come il requisito dell'accompagnamento dell'atto processuale di parte con un file di dati che ne renda inequivoca anche ai fini informatici la collocazione e qualificazione datane dalle parte, costituiscono un *quid* essenziale per la ragionevole durata del procedimento, poiché rispettivamente la selezione e copia di parti del testo dell'atto di parte e la sua corretta e inequivoca collocazione informatica nei sistemi del dominio Giustizia costituiscono un irrinunciabile elemento di efficienza nell'attività giudiziaria e in quella giurisdizionale

ritenuto che l'atto depositato con modalità telematiche, ancorché sottoscritto quindi non affetto da inesistenza né attinto da nullità che si sottraggano alla regola del rilievo di parte ex art. 157 cpc, sia affetto da una difformità dal paradigma legale che quest'ultimo, per come formulato letteralmente, sanziona con l'irricevibilità: l'espressione "il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo .. nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" implica, a contrario, che un comportamento processuale difforme dalle modalità ivi indicate non possa (più) essere qualificato come "deposito" in seno al procedimento, vuoi contenzioso vuoi fallimentare

ritenuto che tale approdo interpretativo (sostanzialmente analogo a quello di Trib. Reggio Emilia 01.07.2014 in procedura RG 4575/2014) sia altresì necessitato a livello logico,



sistematico e teleologico, dal fatto che la formulazione del primo comma (richiamato dal terzo comma) dell'art. 16-bis d.l. 179/2012, manifesti l'intento legislativo di configurare il procedimento telematico come improntato alla standardizzazione conforme alle specifiche tecniche per qualsiasi tipo di atto

considerato che anche anteriormente al 31.12.2014 identico risultato ermeneutico consegue all'applicazione dell'art. 11 DM Giustizia 44/2011: l'idoneità di tale regolamento a produrre un effetto di delegificazione a mente dell'art. 17 legge 400/1988 si evince chiaramente dall'ultimo periodo dell'art. 4, primo comma d.l. 193/2009, così come modificato con legge di conversione 24/2010 e a mente del quale "[l]e vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2."

considerato che da sempre l'irricevibilità è materia di rilievo officioso (Cass. 07.12.1966, n. 2881)

pqm

visto l'art. 16-bis d.l. 179/2012

dichiara irricevibile l'atto di parte ricorrente 05/11/2014

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la tempestiva attestazione -- anche su Si.ci.d. -- del deposito del presente provvedimento, la rettifica dei dati di causa sul registro telematico di Cancelleria come da parti sottolineate del verbale di udienza e la comunicazione del presente provvedimento a tutte le parti costituite.

Siena, 05/11/2014

Il giudice
Stefano Caramellino

